



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

DESIGN E MARCHI NELLA NORMATIVA E FISCALITÀ SAMMARINESE

Dott.ssa Marilisa Mazza, Ph.D.

17/04/2024

Le norme di riferimento

Legge 25 maggio
2005 n.79
**Testo unico in
tema di
proprietà
industriale**

- Oggetto del brevetto ed esclusioni della brevettabilità
- Disegni e modelli
- Marchi d'impresa e collettivi
- Novità e applicabilità industriale
- Domanda registrazione
- Atti per la rivendicazione di priorità
- Ambito dell'esclusiva e interpretazione delle rivendicazioni
- Durata e ipotesi di decadenza

Le norme di riferimento

Legge 27 gennaio 2006 n.19

Promozione delle attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, innovazione e trasferimento tecnologico.

Decreto Legge 21 dicembre
2018 n.172

Norme di applicazione dell'atto di Ginevra relativo all'accordo dell'Aja in materia di registrazione internazionale di disegni e modelli industriali, concluso a Ginevra il 2 luglio 1999

Decreto Consiliare 23
dicembre 2014 n.217

Ratifica dell'accordo tra la repubblica di san marino e la Repubblica italiana circa la corretta interpretazione dell'articolo 43 della convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939 in materia di marchi e brevetti

<https://www.usbm.sm/on-line/home/norme.html>



La Convenzione di amicizia e di buon vicinato

Art. 43

Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi usurpazione di invenzioni, di modelli e di disegni che siano oggetto, nell'altro Stato, di diritti di privativa industriale, nonché qualsiasi usurpazione o contraffazione di marchi di fabbrica o di commercio regolarmente registrati o protetti nell'altro Stato.

Esecutorietà della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia 31 Marzo 1939.

La Convenzione di amicizia e di buon vicinato

Nota interpretativa

«Sono pertanto esclusi dal riconoscimento di cui al menzionato art.43 i titoli ottenuti in ciascuno dei due Stati attraverso procedure previste da accordi o convenzioni internazionali»

Decreto Consiliare 23 dicembre 2014 n.217

Ricerca sul brevetto – Ufficio europeo dei brevetti

È possibile richiedere all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di sottoporre la domanda di brevetto all'esame dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, affinché su di esso venga elaborato un rapporto di ricerca sulle anteriorità, corredato da una opinione scritta su novità, attività inventiva e applicabilità industriale.

Per il triennio 2024 - 2026 il costo della ricerca EPO è di euro 2.468,00

Le modalità sono previste dal Decreto Delegato n.126/2021

L'atto di Ginevra

Le domande per la **registrazione internazionale** di disegni e modelli industriali devono essere depositate direttamente al Bureau Internazionale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale.

La registrazione internazionale del disegno o modello industriale effettuata dal Bureau Internazionale conferisce gli stessi diritti riconosciuti per il disegno o modello industriale dal Titolo II della Legge 25 maggio 2005 n. 79.

La normativa fiscale di riferimento

Tassazione dei non residenti – Art 5 comma 2 Legge n.166/2013

Si considerano prodotti nel territorio della Repubblica, **se corrisposti** dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio della Repubblica o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

a) ...

b) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico.

La normativa fiscale di riferimento

La ritenuta – Art.102

Tutti gli operatori economici, le imprese agricole, lo Stato e gli enti pubblici e privati, **che corrispondano**, anche occasionalmente, compensi in danaro o natura o comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate, così come definite dall'articolo 27, a soggetti residenti all'estero, anche quando le prestazioni siano effettuate in regime d'impresa, **devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 20%**.

In deroga a quanto sopra è operata una ritenuta a titolo d'imposta del 3% se i percipienti svolgono prestazioni di rilevanza artistica o culturale aventi le caratteristiche definite con circolare dell'Ufficio Tributario,

La normativa fiscale di riferimento

Tassazione dei residenti PF – Art 27 commi 6 e 7 Legge n.166/2013

Costituiscono **reddito di lavoro autonomo**:

- a) i compensi percepiti, sotto qualsiasi forma o denominazione, dagli amministratori, sindaci o revisori o a seguito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- b) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di marchi, di opere dell'ingegno, di diritti d'autore, di invenzioni industriali e simili.

Quando i redditi di cui al comma precedente non sono pertinenti all'attività dell'artista o professionista, oppure all'attività d'impresa debbono considerarsi separatamente come redditi diversi e **concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 75%**.

La normativa fiscale di riferimento

Tassazione dei residenti attività d'impresa Artt. 29 e 45 Legge n.166/2013

I canoni (royalties) percepiti da persone giuridiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino e corrisposti da soggetti residenti concorrono alla formazione del reddito d'impresa.



Attenzione alla normativa che dispone
agevolazioni fiscali per i primi anni di attività

Con il DD 14 Novembre 2018 n.144 è stato inserito il comma 6 bis all'articolo 73 della Legge n.166/2013:

«Nel caso in cui la nuova attività abbia ad oggetto lo sfruttamento di beni immateriali, la fruizione dei benefici previsti da questo articolo soggiace ai limiti ed alle condizioni previste dal Decreto Legge 28 giugno 2018 n.76»

La normativa fiscale di riferimento

**Decreto Legge 25 settembre 2018
n.123 ratifica del Decreto Legge
28 giugno 2018 n.76**

***Disciplina del regime per la detassazione dei redditi
derivanti da beni immateriali***

I redditi qualificati delle imprese derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto interamente esclusi per il loro complessivo ammontare.

Non concorrono a formare il reddito complessivo dell'impresa, in quanto interamente escluse dalla formazione del reddito, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nel mantenimento ovvero nello sviluppo di altri beni immateriali.

Interpello preventivo

La normativa fiscale di riferimento

Legge 25 ottobre 2022 n.148, Art. 20

(Abrogazione del Decreto - Legge 25 settembre 2018 n.123 “Disciplina del regime per la detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali” e Norma Transitoria)

1. Il Decreto – Legge 25 settembre 2018 n.123 è abrogato.
2. Sono fatte salve le istanze già presentate ai sensi del Decreto – Legge 25 settembre 2018 n.123 alla data del 1 ottobre 2022 e fino ad espletamento degli effetti prodotti.
3. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti prodotti durante la vigenza del Decreto – Legge 25 settembre 2018 n.123.

La normativa fiscale di riferimento

L'ammortamento- Art D4 Legge n.166/2013

1. I beni immateriali sono ammortizzabili in misura non superiore al 20% per ogni periodo d'imposta, fatto salvo il mantenimento del medesimo coefficiente per tutto il periodo di ammortamento.
2. Rientrano fra i beni immateriali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di brevetto, i diritti d'utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, i marchi di fabbrica, l'avviamento, i costi pluriennali relativi a studi e ricerche, i costi pluriennali per pubblicità, le spese di costituzione, quelle per modifiche statutarie e quelle sostenute per il subentro nei contratti di locazione finanziaria
3. In deroga al comma 1 qualora il periodo d'utilizzazione sia stabilito da leggi o contratti o sia legato ad un predeterminato periodo di utilizzazione, le quote di ammortamento sono da rapportare a tali periodi.
4. I costi non capitalizzati relativi a studi e ricerche e le spese pubblicitarie sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono sostenuti ovvero in quote costanti nel periodo stesso e nei tre successivi.

La Convenzione contro le doppie imposizioni

Canoni- Art. 12

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
 - a) lo 0% dell'ammontare lordo dei canoni **se l'effettivo beneficiario è una società diversa** da una società di persone che ha detenuto almeno il 25% del capitale della società che paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento dei canoni;
 - b) il 10% dell'ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.

La Convenzione contro le doppie imposizioni

Quando tassazione 0% nello stato delle fonte?

- 1) Il percettore è una **società di capitali residente in Italia**
- 2) Il percettore ha detenuto, anteriormente alla data in cui i canoni sono pagati dalla società sammarinese, una **partecipazione diretta nella società sammarinese almeno del 25% per un periodo non inferiore a 12 mesi**
- 3) Il soggetto pagatore dei canoni è una società sammarinese
- 4) La società italiana è il beneficiario effettivo dei canoni percepiti.

Circolare SdS Finanze n.36261/2014



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

Grazie per l'attenzione

✓ Inoltra quesiti ad academy@camcom.sm